



COMUNE DI LIMBADI

(Provincia di Vibo Valentia)

Allegato «A» alla deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 31/08/2015

Modifiche allo Statuto

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2 – FINALITA'

1. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte amministrative al fine di rendere possibile una piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale di tutti i cittadini, garantendo e promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Art. 7 – ORGANI DEL COMUNE

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e dai consiglieri.
2. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità. È garantito il diritto dei consiglieri a far valere le cause giustificative.

6. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

7. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, rientra, altresì, nella competenza del Consiglio comunale l'adozione e l'approvazione definitiva di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale attuativa, ivi inclusi gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale.

4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

5. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento del Consiglio. Nell'ambito delle disposizioni regolamentari il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

6. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune né delegate, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, approvate dalla Giunta Comunale, da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia di mero indirizzo deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. Il Consiglio, acquisito il parere non vincolante della conferenza dei capigruppo, stabilisce gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

9. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, riservando un'attenzione particolare alle categorie sociali che nella realtà non godono di una situazione di pari opportunità.

ART. 11 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO, LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DI GOVERNO DELL'ENTE

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci

giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione. La seduta è presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio.

2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco ed all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

3. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

6. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.

7. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

8. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

9. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del Consiglio.

Art. 12 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti al Bilancio di previsione ed al Rendiconto di gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno delle cose da trattare è fatta dal Presidente di sua iniziativa, oppure su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri. Nel caso in cui la convocazione è richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida, provvede il Prefetto.

5. Le modalità di convocazione sono disciplinate dall'apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

6. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale almeno due giorni prima della seduta del Consiglio comunale, ad eccezione degli argomenti di cui al comma secondo del presente articolo per i quali si rinvia al Regolamento di contabilità.

7. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, devono essere depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio comunale.

Art. 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2. Quando particolari motivi di ordine sociale, amministrativo e politico lo facciano ritenere opportuno, i cittadini possono prendere la parola nelle sedute del Consiglio comunale su istanza del Sindaco purché il Consiglio stesso deliberi, a maggioranza, con il voto favorevole dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 17 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente ed un Vicepresidente eletti tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto.

2. Questi vengono eletti alla prima votazione con la maggioranza speciale dei 2/3 dei consiglieri assegnati e alla votazione successiva con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

4. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.

5. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.

6. Il vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

7. Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- d) è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari, assicura l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
- e) ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza;
- f) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
- g) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- h) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- i) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

- j) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dallo Statuto e dal regolamento;
- k) promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini in conformità allo Statuto e all'apposito regolamento;
- l) cura rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore Civico, secondo quanto previsto dalla Legge e dal presente Statuto;
- m) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;
- n) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

8. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art. 18 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, cura la verbalizzazione e ne sottoscrive i verbali unitamente al presidente dell'adunanza.

2. Il Segretario Comunale non può partecipare alle riunioni consiliari quando vengono trattati argomenti che riguardano interessi propri o di suoi parenti fino al quarto grado. In tal caso il Consiglio Comunale sceglie uno dei suoi membri che dovrà sottoscrivere con il presidente l'atto deliberativo.

3. Sebbene il presidente ed il Segretario rispondano della veridicità delle deliberazioni, il Consiglio Comunale approva a maggioranza, in altra seduta, il verbale della seduta precedente.

4. Il processo verbale indica sinteticamente i punti principali della discussione, purché attinenti all'argomento posto all'ordine del giorno, e il risultato della votazione.

5. Il Segretario verbalizzante può avvalersi di strumenti di registrazione magnetica della voce; i supporti magnetici sono depositati agli atti, sono considerati parte integrante del verbale se richiamati nello stesso e sono accessibili a richiesta dei consiglieri.

6. Ogni consigliere comunale ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

7. Il Regolamento stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e dell'inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri comunali e le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

Art. 20 – PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio *online* per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge. Le deliberazioni del Consiglio Comunale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 21 - CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, esercitano le funzioni senza vincolo di mandato e percepiscono le indennità di funzione o i gettoni di presenza stabiliti dalla Legge.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

Art. 23 – DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Le comunicazioni, interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate dai Consiglieri comunali per iscritto al protocollo del Comune e la risposta del Presidente, del Sindaco o dell'Assessore competente viene letta nella prima seduta utile del Consiglio comunale alla fine degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali competenti copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato, con le modalità previste dall'apposito regolamento consiliare. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Il Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge relative, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di soccombenza il Comune si rivale sugli interessati.

Art. 26 – GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento consiliare e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente alla indicazione del Capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri non appartenenti alla Giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

4. Il regolamento consiliare può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

ART. 30 – ATTRIBUZIONI

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Compete in particolare alla Giunta comunale:

- a) formulare le previsioni di bilancio e predisporre la relazione finale al rendiconto di gestione;
- b) predisporre e proporre al Consiglio comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
- c) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio per le operazioni referendarie;
- d) approvare proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio comunale;
- e) accettare o rifiutare lasciti e donazioni;
- f) promuovere le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'Amministrazione comunale;
- g) assumere determinazioni in materia di toponomastica.

3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.

ART. 31 – FUNZIONAMENTO

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, incluso il Sindaco o chi ne fa le veci.

5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

8. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

9. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

10. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

11. Le deliberazioni della Giunta diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione e, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

12. La Giunta definisce in via informale le modalità d'esercizio della propria attività.

13. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 32 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla Legge, incluso il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco nomina gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio comunale, scegliendoli normalmente tra i consiglieri; un componente della Giunta può tuttavia essere nominato anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purché dotato dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, compatibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Il Sindaco garantirà la presenza di entrambi i sessi nella composizione giunta, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione. Il mancato rispetto della norma è causa d'invalidità dell'atto di nomina dei componenti.

4. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Gli assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.

6. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

7. L'assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari ed interviene nella discussione, ma non ha diritto di voto e non concorre a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Ha diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

8. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

9. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venire meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

Art. 34 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio comunale su una proposta del Sindaco o della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e termini stabiliti dall'art. 39, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica.

6. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

CAPO IV

SINDACO

Art. 36 - IL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'Amministrazione dell'ente.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.
6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale, nella prima riunione dopo l'elezione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
9. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

Art. 38 – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
2. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
3. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative, assicurando la rappresentanza di ciascun genere.
4. Il Sindaco nomina il Segretario comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.
6. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

7. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'ente e la proposizione delle liti.

8. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

9. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 40 – ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 41 – ATTRIBUZIONI PER LE FUNZIONI STATALI

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Alle spese del commissario provvede l'ente interessato.

4. Il Sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo comma 1 nei quartieri e nelle frazioni.

5. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, agli assessori o ai consiglieri, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie. Dette deleghe per i consiglieri non possono essere intese se non come incarichi di collaborazione in un determinato campo a fini di informazione, sollecitazione e proposta.

6. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

7. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

8. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

9. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

10. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

11. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

12. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

13. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio.

14. Il Sindaco può attribuire ad assessori e consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

15. Non è consentita la mera delega di firma.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 55 – REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore unico che collabora alle funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta, redigendo apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa.

2. Il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune.

3. Il Revisore è nominato nei modi, per la durata e coi criteri previsti dalla Legge e dal Regolamento di contabilità.

4. Il Regolamento comunale di contabilità specifica:

- a) le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, nonché le ipotesi di inadempienza che danno titolo alla revoca;
- b) il contenuto e le modalità di esercizio delle funzioni nonché le norme di funzionamento del Revisore;
- c) le regole che assicurino l'effettivo accesso agli atti e documenti comunali.

6. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina la partecipazione del Revisore alle sedute del Consiglio comunale.